

**CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI  
NELL'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA**

**TRA**

**GEASAR S.p.A.**, con sede legale in Olbia - Aeroporto Costa Smeralda, CF/P. IVA 01222000901, iscritta al R.E.A. di Sassari al n° 82528, nella persona dell'Amministratore Delegato sig. Silvio Pippobello, in seguito denominata in breve anche "GEASAR", da una parte

**E**

**ASL 2 GALLURA**, con sede in Olbia, Via Bazzoni Sircana 2/2A - P. IVA 02891650901, nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Acciari, in seguito denominata in breve anche "ASL 2 GALLURA" o "Subconcessionario", dall'altra parte

di seguito l'una e l'altra identificate congiuntamente anche come le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- GEASAR è concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in forza del Decreto Interministeriale n° 8 del 15 Marzo 2006 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in forza di detto decreto GEASAR ha il diritto di gestire direttamente o di subconcedere l'esercizio di tutte le attività svolgentisi nell'aeroporto, direttamente o indirettamente connesse con il trasporto aereo;
- GEASAR ha altresì il diritto di subconcedere a terzi, compatibilmente con le esigenze di uso pubblico, l'utilizzo anche esclusivo di determinate aree sui complessi aeroportuali;
- ASL 2 GALLURA ha chiesto a GEASAR l'uso del fabbricato denominato "Health Testing Center" (HTC), al fine di impiegarlo come hub vaccinale del territorio di Olbia per la somministrazione alla popolazione della quarta dose di vaccino anti Sars-Cov-2, già precedentemente utilizzato per lo stesso scopo;
- la Direzione Aeroportuale Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole alla subconcessione dei suddetti spazi, considerato che l'attività riveste carattere di pubblica utilità e di tutela della salute pubblica;
- GEASAR è disponibile a subconcedere gli spazi richiesti;
- ASL 2 GALLURA ha manifestato la propria adesione alle condizioni contrattuali,

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse e richiami normativi**

1. Le premesse e i documenti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Le norme del Titolo I Capo II della Legge 27 Luglio 1978 n° 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) non si applicano al presente Contratto avente per oggetto esclusivo l'affidamento in subconcessione di aree e locali del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda destinati ad attività commerciali.

**Articolo 2 - Oggetto**

1. Il presente Contratto ha per oggetto la subconcessione in uso del fabbricato denominato "Health Testing Center" (HTC), ubicato nel sedime dell'aeroporto di Olbia, così come meglio individuato nell'allegata planimetria sotto la lettera "A", al fine di impiegarlo come hub vaccinale del territorio di Olbia per la somministrazione della



- quarta dose di vaccino anti Sars-Cov-2;
2. La struttura, dotata all'esterno di circa 10 stalli per autovetture, è provvista dell'arredo funzionale necessario, e dispone di n° 4 postazioni per la somministrazione di vaccini/tamponi, espandibili a 8 totali, n° 3 blocchi servizi igienici, un locale spogliatoio e due stanze ad uso ufficio o laboratorio.
  3. Saranno a carico di GEASAR gli oneri derivanti dal servizio di pulizia e sanificazione della struttura, nonché quelli riguardanti i consumi di energia elettrica, riscaldamento/raffreddamento, illuminazione, raccolta rifiuti ordinari, acqua, oneri di depurazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono, invece, espressamente esclusi gli oneri derivanti dallo smaltimento di rifiuti speciali e sanitari, che rimangono di esclusiva pertinenza di ASL 2 GALLURA.
  4. ASL 2 GALLURA prende atto che i beni subconcessi all'interno dell'Aeroporto Costa Smeralda devono essere esclusivamente destinati all'attività di cui al precedente comma 1. Nei predetti spazi non è consentita alcuna attività di carattere commerciale.
  5. ASL 2 GALLURA conferma di ben conoscere i beni presi in consegna. Sarà cura ed onere del Subconcessionario dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni tecniche/impiantistiche in conformità alle normative vigenti, affinché i beni subconcessi siano idonei allo svolgimento della predetta attività. Copia delle suddette autorizzazioni/certificazioni dovranno essere consegnate a GEASAR. Il Subconcessionario, inoltre, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Attestazione della Prestazione Energetica (APE) riferita allo spazio de quo.
  6. ASL 2 GALLURA è costituita custode dei beni di cui al presente Contratto, e pertanto si obbliga ad utilizzarli con la massima cura e diligenza in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato di conservazione ed efficienza.
  7. GEASAR tramite propri incaricati, potrà effettuare controlli ed ispezioni dei predetti beni e qualora riscontri deterioramenti e/o danneggiamenti degli stessi, e degli annessi impianti e arredi, provvederà direttamente con i necessari interventi manutentivi i cui oneri saranno addebitati a ASL 2 GALLURA.
  8. Migliorie, nuove opere, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione potranno essere realizzati da ASL 2 GALLURA solo previa autorizzazione scritta di GEASAR anche nel caso d'interventi che interessino beni, impianti, attrezzature, ecc. di proprietà di ASL 2 GALLURA stessa.
  9. ASL 2 GALLURA prende nota ed accetta sin da ora che GEASAR si riserva la facoltà di riqualificare le aree oggetto del presente Contratto sull'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.
  10. Eventuali danni alle strutture e agli impianti, fatti riscontrare all'atto della riconsegna, saranno a carico di ASL 2 GALLURA alla quale verranno fatturate le relative spese. La riconsegna dello spazio dovrà in ogni caso essere effettuata entro la scadenza contrattuale.

### **Articolo 3 - Durata**

1. La subconcessione di cui al presente Contratto è valida a partire dal 1° Settembre 2022 e fino al 15 Dicembre 2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di tempo, da convenirsi tra le Parti esclusivamente per iscritto.

### **Articolo 4 - Corrispettivi**

1. Per la subconcessione dei beni di cui al punto 1 del precedente Articolo n° 2, ASL 2 GALLURA si impegna a pagare a GEASAR un corrispettivo fisso mensile pari a € 11.300,00 (undicimilatrecento/00), oltre IVA in misura di legge, se dovuta.
2. Le opere di miglioria che GEASAR, anche su eventuale richiesta di ASL 2 GALLURA, introdurrà nei beni oggetto della subconcessione daranno a GEASAR la facoltà di aggiornare i corrispettivi sulla base dei costi sostenuti e della durata della subconcessione

#### **Articolo 5 - Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo fisso mensile previsto al punto 1. del precedente Articolo 4, sarà versato da ASL 2 GALLURA in rate mensili anticipate di uguale importo»
2. In caso di ritardo nei pagamenti,
  - a) trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, decorreranno automaticamente gli interessi di mora come previsto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n° 231/2002;
  - b) trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza, GEASAR avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. I corrispettivi di cui al punto 1 del precedente Art. 4, dovranno essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, al seguente codice IBAN del Banco di Sardegna: IT21G010158498000070210075.

#### **Articolo 6 - Recesso**

1. È facoltà delle Parti recedere dal presente contratto, previo preavviso formale da darsi almeno con 30 giorni di anticipo con lettera raccomandata o posta certificata.
2. In caso di recesso la parte recedente corrisponderà all'altra parte una quota forfettaria proporzionata al periodo di espletamento del servizio.

#### **Articolo 7 - Obblighi e divieti**

1. ASL 2 GALLURA è tenuta a gestire direttamente l'attività di cui al precedente Art. 2, pena la facoltà per GEASAR di risolvere di diritto il presente Contratto ex art. 1456 c.c.
2. ASL 2 GALLURA si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. In proposito ASL 2 GALLURA dà atto di aver già ricevuto da GEASAR tutte le informazioni utili, ai fini dell'osservanza della citata normativa, relative all'ambiente in cui si svolgerà l'attività di cui al presente Contratto.
3. ASL 2 GALLURA è tenuta al pieno rispetto della Carta dei Servizi dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda emessa annualmente.
4. ASL 2 GALLURA dovrà attenersi, nello svolgimento dell'attività, a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione di Aeroporto, delle altre Autorità e della stessa GEASAR, nonché alle norme di legge ed ai regolamenti relativi alla disciplina dell'attività stessa. In particolare, ASL 2 GALLURA si impegna ad osservare tutte le norme regolanti l'esercizio dell'attività di cui al precedente Art. 2 ed a tenere totalmente indenne GEASAR da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento da parte di terzi (ivi inclusi la Pubblica Amministrazione ed il suo personale, il personale di ASL 2 GALLURA e di GEASAR, dei subconcessionari ed eventuali appaltatori connessi direttamente o indirettamente con detta attività);
5. Nello svolgimento dell'attività ASL 2 GALLURA non deve arrecare danno o intralcio ad alcun dei servizi aeroportuali.
6. I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non potranno dar luogo ad alcuna pretesa da parte di ASL 2 GALLURA nei confronti sia di GEASAR sia dell'Amministrazione concedente.
7. Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto dovessero intervenire norme legislative o regolamentari o prescrizioni connesse all'attività svolta da ASL 2 GALLURA nei beni in subconcessione, che comportino modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali beni, le relative spese di adeguamento saranno a carico di ASL 2 GALLURA.
8. ASL 2 GALLURA dovrà provvedere con oneri a proprio carico ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizie giornaliere sui beni in subconcessione, in conformità alla normativa vigente, in modo che gli stessi siano sempre in ottimo stato, piena efficienza, ordine e pulizia, ed adeguati al livello dell'attività da svolgere.
9. Qualora ASL 2 GALLURA non esegua tempestivamente gli interventi di cui al precedente

punto 7 e 8, GEASAR avrà diritto di provvedervi direttamente, addebitando i relativi oneri a ASL 2 GALLURA.

10. ASL 2 GALLURA non potrà cedere a terzi, anche a titolo parziale o gratuito quanto oggetto del presente Contratto, pena la facoltà per GEASAR di risolvere di diritto il presente Contratto ex art. 1454 c.c..
11. Qualora GEASAR dovesse corrispondere imposte o tasse relative ai beni oggetto della presente subconcessione, le stesse saranno rimborsate da ASL 2 GALLURA a GEASAR medesima.
12. Il Subconcessionario dovrà osservare integralmente quanto stabilito dal vigente Regolamento di Scalo, disponibile sul sito web dell'aeroporto di Olbia.

#### **Articolo 8 - Pubblicità**

1. ASL 2 GALLURA non potrà procedere all'installazione, all'esterno dei locali e/o delle aree esterne in subconcessione, di richiami pubblicitari di qualsiasi genere, fatta eccezione per le proprie insegne distintive, che comunque dovranno essere realizzate secondo modalità esecutive e dimensioni approvate preventivamente da GEASAR.
2. E' fatto divieto di esporre all'interno dei locali e/o delle aree in subconcessione, di richiami pubblicitari di qualsiasi natura, non inerenti l'attività esercitata da ASL 2 GALLURA nei predetti locali/aree, e/o non riferiti ai prodotti/servizi dallo stesso svolti negli anzidetti locali/aree.
3. Rimangono a carico di ASL 2 GALLURA tasse, diritti o canoni sulla pubblicità eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali.

#### **Articolo 9- Personale**

1. Relativamente al personale impiegato negli spazi subconcessi, ASL 2 GALLURA è obbligata ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, assicurazioni e previdenze varie; in particolare, ASL 2 GALLURA si impegna ad adempiere a tutte le previsioni di legge inerenti alla sicurezza e salute del personale sui luoghi di lavoro. ASL 2 GALLURA in ogni caso terrà indenne GEASAR da ogni responsabilità richiesta o addebito relativamente al suddetto personale. ASL 2 GALLURA prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale di Olbia.
2. L'attività svolta nei beni subconcessi, di cui al precedente Articolo 2, dovrà essere effettuata direttamente da ASL 2 GALLURA che si obbliga a comunicare a GEASAR il numero del personale addetto e la tipologia contrattuale utilizzata, così come previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro di riferimento.
3. ASL 2 GALLURA si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto e la stessa GEASAR hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale ed al personale addetto ai servizi al pubblico. In particolare ASL 2 GALLURA si obbliga a curare che il personale tenga esposto un tesserino di riconoscimento e che curi in modo particolare l'abbigliamento e l'aspetto generale.

#### **Articolo 10 - Penali e clausola risolutiva espressa**

1. Il presente Contratto potrà essere risolto con semplice dichiarazione scritta da parte di GEASAR ai sensi degli articoli 1454 e 1456 c.c. qualora ASL 2 GALLURA risulti inadempiente anche ad uno solo dei seguenti obblighi:
  - a) in caso di violazione degli obblighi fissati all'articolo 7.1 e 7.10;
  - b) non provveda al pagamento anche di una sola scadenza, trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa;
  - c) in caso di reiterati inadempimenti e violazioni degli obblighi assunti da ASL 2 GALLURA con la sottoscrizione del presente Contratto;

d) in caso di mancata osservanza di quanto previsto dall'Articolo 2 del presente Contratto.

In tali casi ASL 2 GALLURA dovrà rilasciare, senza alcun diritto o indennizzo di risarcimento, liberi da persone e cose, le aree oggetto della presente subconcessione entro 10 giorni dalla dichiarazione di GEASAR di volersi avvalere della risoluzione espressa.

#### **Articolo 11 - Decadenza e revoca**

1. La subconcessione si intenderà automaticamente decaduta a seguito di eventuale revoca o decadenza della concessione di cui alla Convenzione STATO/GEASAR.
2. GEASAR potrà dichiarare decaduta la subconcessione nei casi previsti dall'art. 47 del C.d.N.
3. In applicazione delle richiamate norme, ASL 2 GALLURA non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d'uso eventualmente non goduti.

#### **Articolo 12 - Danni e responsabilità**

1. ASL 2 GALLURA è costituita custode ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione dei beni avuti in subconcessione in uso esclusivo compresi eventuali arredi, impianti e attrezzature. Le relative spese di conservazione e di manutenzione sono pertanto a suo carico.
2. Alla scadenza della subconcessione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo ASL 2 GALLURA cessi dal godimento dei beni avuti in subconcessione, gli stessi dovranno essere riconsegnati a GEASAR liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione entro e non oltre 10 giorni dalla citata scadenza, salvo l'applicazione della penale di cui all'Articolo 10, per ogni giorno di ritardo nella consegna.
3. Nei casi di cui al comma precedente, sarà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di riconsegna con allegato lo stato dei beni. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile ASL 2 GALLURA, che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese entro 30 giorni dalla cessazione del godimento dei beni subconcessi o a corrispondere a GEASAR il relativo costo di riparazione.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendo tassativamente per tali quelli relativi a strutture portanti, coperture (compresa impermeabilizzazione), superfici di facciata (esclusi infissi e superfici vetrate), sono a carico di GEASAR.
5. GEASAR ha comunque facoltà di pretendere che i beni vengano restituiti nel pristino stato ed a ciò ASL 2 GALLURA dovrà provvedere a propria cura e spese; in difetto GEASAR provvederà direttamente a spese di ASL 2 GALLURA.
6. ASL 2 GALLURA esonera espressamente GEASAR da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirle da fatto doloso e colposo di terzi, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato da GEASAR o qualsiasi altra causa.
7. GEASAR sarà sollevata da ogni responsabilità in caso di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà di ASL 2 GALLURA, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato, anche se tali fatti riguardino dipendenti di GEASAR che resteranno responsabili personalmente.
8. ASL 2 GALLURA assume responsabilità di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti potesse derivare a GEASAR, all'Amministrazione dei Trasporti, o comunque a terzi.

#### **Articolo 13 - Gestione rifiuti**

1. Sono a totale cura e spese del Subconcessionario gli oneri derivanti lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi.
2. I rifiuti urbani prodotti dal Subconcessionario dovranno essere differenziati e conferiti nei luoghi indicati da GEASAR, mentre eventuali rifiuti speciali pericolosi e non

- pericolosi, prodotti dal Subconcessionario, dovranno essere affidati a trasportatori e destinatari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. GEASAR si riserva la facoltà di verificare l'adempimento di quanto sopra prescritto, ferma restando la totale ed esclusiva responsabilità del Subconcessionario in materia di gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'attività di cui al presente contratto.
  4. I tributi, le imposte e tutti gli oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti nelle aree subconcesse, compresi quelli legati all'organizzazione della raccolta differenziata, saranno a totale carico del Subconcessionario.
  5. Il Subconcessionario sarà unico responsabile dell'ottemperanza di quanto previsto dalle norme in materia, sollevando GEASAR da ogni responsabilità e/o conseguenza e si obbliga a manlevarla al riguardo.

#### **Articolo 14 – Sviluppo sostenibile - Clausola ambientale**

1. Nell'ambito della propria politica di sviluppo sostenibile, GEASAR si è posta l'obiettivo di contribuire alla riduzione del proprio impatto ambientale, anche tramite l'efficace attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione ambientale certificati EN ISO 14001 per tutte le sue attività.
2. Nell'ambito della sua politica ambientale GEASAR si impegna a:
  - assicurare che le proprie attività siano svolte con i più alti standard etici e in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
  - mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 certificato da ente terzo accreditato;
  - integrare nel processo decisionale, ai requisiti della UNI EN ISO 14001, le aspettative del International Finance Corporation (IFC), che rappresentano gli standard sulla sostenibilità sociale e ambientale;
  - minimizzare il consumo di energia e di materie prime in genere, aderendo al programma di certificazione Airport Carbon Accreditation per la riduzione delle emissioni dei Gas Serra (GHG);
  - ottimizzare la gestione dell'impianto di trattamento acque reflue favorendo il riutilizzo delle acque trattate ad use irriguo;
  - ottimizzare la gestione dei rifiuti favorendo il recupero ed il riciclo anziché lo smaltimento e adottando politiche di riduzione della plastica monouso;
  - sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholders per un responsabile impegno orientato al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio comune rappresentato dall'ambiente in cui si opera;
  - favorire collaborazioni con Partners che dimostrano rispetto nei confronti dell'ambiente;
  - definire obiettivi e traguardi ambientali integrati ai programmi di sviluppo aziendali e divulgarli attraverso il piano di comunicazione interno ed esterno;
  - verificare che la politica ambientale e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento.
3. In tale ambito, il Subconcessionario si impegna, nei limiti delle attività oggetto del presente contratto e in conformità alle specifiche competenze, a contribuire al perseguimento delle predette finalità.

#### **Articolo 15 - Adempimenti fiscali e spese**

1. GEASAR intende optare per l'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi, come previsto dall'Articolo 10, n° 8 DPR 633/72, così come modificato dal D.L. n° 223/2006 convertito dalla Legge n° 248/2006.
2. Le spese del presente atto, ivi incluse quelle di bolli e registrazione, sono interamente a carico di ASL 2 GALLURA, il quale autorizza GEASAR a provvedere a tutte le formalità d'uso e ad addebitargli il relativo onere.

### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di conoscere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt.15 e segg. della citata normativa. Geasar SpA in qualità di Titolare del trattamento, informa che tratterà i dati ad essa forniti in sede di stipulazione del contratto di subconcessione per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi attraverso l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti, ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivati.
3. Il conferimento dei dati in osservanza delle predette finalità derivanti dalla gestione del contratto di subconcessione è obbligatorio e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dal contratto di appalto.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali e dei servizi erogati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

La Parte interessata al trattamento dei dati potrà esercitare i suoi diritti con richiesta inviata a "Responsabile della protezione dei dati (DPO)", all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail [privacy@geasar.it](mailto:privacy@geasar.it)

### **Articolo 17 - Foro competente**

1. Competente a decidere di ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto in oggetto è esclusivamente il Foro di Tempio Pausania.

### **Articolo 18 - Domicilio**

1. Agli effetti del presente Contratto, ASL 2 GALLURA elegge domicilio in 07026 Olbia, Via Via Bazzoni Sircana 2/2A, al quale indirizzo dovranno essere notificati tutti gli atti attinenti al presente Contratto.

Olbia, 30/09/2022

#### **GEASAR S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Silvio Pippobello

Firmato digitalmente da

**SILVIO PIPPOBELLO**

Data e ora della firma: 30/09/2022 15:51:19

#### **A.S.L. 2 GALLURA**

Il Direttore Generale

Marcello Acciaro

ACCIARO MARCELLO  
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da  
ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE  
Data: 2022.09.30 11:36:08  
+02'00'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., ASL 2 GALLURA dichiara di conoscere ed espressamente approvare le seguenti clausole:

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Durata